

TES



CORONAVIRUS

30 aprile 2020

Prodotti Dual Use – Modifica delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni

In breve

L'Autorità UAMA del Ministero Affari Esteri, a seguito della nota del 3 aprile scorso, ha diramato una nuova nota con la quale informa che il periodo di tempo che intercorre tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 non si calcola ai fini del computo dei termini attribuiti dalla Legge alle Amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.

TES/PRO 150/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del <u>Portale dei Servizi</u>.

Emergenza Covid-19 e tempistiche per il rilascio di autorizzazioni

L'Autorità UAMA⁽¹⁾ con nota P 008292 del 24 aprile 2020 (allegata), ad integrazione di quanto comunicato nella precedente nota P 007211 del 3 aprile corso (vedere Circolare TES/PRO 123/20), ha precisato che, ai sensi dell'Art. 103, comma 1 del DL n. 18/2020, come modificato dall'Art. 37, comma 1 del DL n. 23/2020, il periodo di tempo che intercorre tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 non si calcola ai fini del computo dei termini attribuiti dalla Legge alle Amministrazioni per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza.

Pertanto la scadenza dei termini per le procedure pendenti non comporta alcuna forma di approvazione implicita delle istanze presentate (silenzio-assenso). Fino al rispristino delle procedure ordinarie, previsto al momento per il 15 maggio 2020, le amministrazioni avranno la facoltà di comunicare gli esiti per mezzo di provvedimenti espressi.

Allegato



Nota UAMA del 24 aprile 2020

Note

- (1) Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento
- (2) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperaxione Internaxionale Autorità nazionale – UAMA Il Direttore

Roma, 24/04/2020

Oggetto: Modifica dei termini applicabili nei procedimenti amministrativi per effetto delle disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riferimento: Comunicazione UAMA n. 7211 del 3 aprile 2020.

Nota indirizzata

Operatori economici dei settori regolati dalla legge 185/90 e dal decreto legislativo 221/2017.

e p.c. Ministero dell'Interno Piazza del Viminale, 1 00184 - Roma

Ministero della Difesa
- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.
Viale delle Milizie, 5/A
00192 Roma
- Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
Via Centocelle, 301
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Via Mario Carucci, 71 00143 Roma

AIAD Via Nazionale,5 00184 ROMA

ANPAM Viale dell'Astronomia,5 00184 ROMA

Confindustria Viale dell'Astronomia, 30 00144 Roma RM FEDERCHIMICA Via Giovanni da Procida, 11 20149 Milano

UCIMU
Viale Fulvio Testi, 128
Cinisello Balsamo (MI)

Premessa

Si fa seguito alla comunicazione in riferimento, allo scopo di fornire ulteriori ed aggiornate indicazioni sul computo dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza di questa Autorità nazionale - UAMA, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 185/90 e nel decreto legislativo 221/17.

Computo dei termini

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del DL 18/2020, come modificato dall'art. 37, comma 1 del DL 23/2020, ai fini del computo dei termini concessi alle Amministrazioni dello Stato, non si tiene conto per i procedimenti pendenti (cioè non ancora finalizzati) sia su istanza di parte sia su impulso dell'ufficio, del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, il periodo di tempo che intercorre tra le due date sopraindicate (23/2 e 15/5) non si calcola ai fini del computo dei termini attribuiti dalla Legge alle amministrazioni per rilasciare le autorizzazioni di propria competenza.

La disposizione in questione - valida per i procedimenti relativi ai materiali d'armamento e per quelli duali - si applica sia ai provvedimenti espressi (licenze di esportazione o di importazione, certificati, autorizzazioni agli anticipi o ai trasferimenti, ed altri) sia alle autorizzazioni o nulla osta che possono essere rilasciati attraverso la formazione della volontà nella forma del silenzio-assenso, ad esempio per quanto riguarda le Trattative contrattuali ex art. 9, commi, 2, 4 e 5 della legge 185/90.

Pertanto, la scadenza dei termini in tali ultimi casi non comporta la formazione di alcuna forma di approvazione implicita dell'istanza presentata, senza l'obbligo da parte degli uffici di inviare comunicazioni sospensive.

Ne consegue che, fino al ripristino delle procedure ordinarie, in tutti i casi di silenzio significativo, sia tra le amministrazioni (ad esempio artt. 7 e 15 del regolamento 19/13) sia tra queste e gli operatori economici (ad esempio art. 9 della legge 185/90), le amministrazioni, non potendo ricorrere al silenzio assenso, avranno facoltà di comunicare la propria volontà per mezzo di provvedimenti espressi.

A partire dal 15 maggio p.v., salvo ulteriori proroghe, i termini riprenderanno a decorrere abitualmente.

Proroghe

Con l'occasione si ricorda che le autorizzazioni in scadenza dopo il 15 aprile non beneficiano di proroghe ex lege, come invece per quelle in scadenza prima di tale data e pertanto per essere prorogate necessiteranno di istanze prodotte entro il termine di loro validità.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA Ministro Pl. Alberto CUTILLO